



# *Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti*

Ufficio Circondariale Marittimo Guardia Costiera

Procida

Sezione T.A.O. – Settore Tecnica e difesa portuale

80079 – Procida (NA) – Via Roma snc c/o Stazione Marittima - Telefono: 081 8967381 – 329 8073268.

e-mail certificata: [cp-procida@pec.mit.gov.it](mailto:cp-procida@pec.mit.gov.it) - e-mail: [ucprocida@mit.gov.it](mailto:ucprocida@mit.gov.it)

Il sottoscritto Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Procida:

- Visti:** gli articoli 62, 74 e 81 del Codice della Navigazione, approvato con R.D. 30 marzo 1942, nr. 327 e l'articolo 59 del relativo Regolamento di esecuzione - Parte Marittima - approvato con D.P.R. 15 febbraio 1952, nr.328, con riferimento alle attribuzioni del Comandante del Porto e Capo del Circondario Marittimo;
- Vista:** la COLREG 72 - "Regolamento internazionale per prevenire gli abbordi in mare, 1972";
- Vista:** la Legge nr. 84/94 con particolare riferimento all'art. 14, a norma del quale "spettano all'Autorità Marittima le funzioni di polizia e di sicurezza previste dal codice della navigazione e dalle leggi speciali, e le rimanenti funzioni amministrative.";
- Vista:** l'Ordinanza Sindacale nr. 15/2013 del Comune di Procida;
- Vista:** la propria Ordinanza nr. 26/2010 in data 05.08.2010, n.16/2013 in data 17.06.2013 e 08/2014 in data 28.04.2014;
- Preso atto:** dei sopralluoghi effettuati in occasione del rilascio del parere di competenza relativamente alle procedure di rinnovo delle concessioni demaniali marittime e di specchi acquei destinati all'ormeggio della NN.MM.GG, all'interno dell'approdo di Marina Corricella, opportunamente avviate dal Comune di Procida.
- Tenuto conto:** delle valutazioni operate in conseguenza della citata attività di controllo e delle interlocuzioni intraprese con la cennata amministrazione Comunale, culminato con il rilascio di parere favorevole all'emanazione del presente provvedimento;
- Vista** la legge 27/12/1977 n°1085 (regolamento internazionale per prevenire gli abbordi in mare), ed il D.M. 31/08/1968 (codice internazionale dei segnali);
- Rilevate:** le caratteristiche geomorfologiche della "Marina Corricella" segnatamente all'esposizione geografica del sito in relazione all'intenso traffico diportistico che interessa la baia della "Chiaia" ed in particolare l'approdo di Marina Corricella;
- Ritenuto opportuno:** per i motivi sopra indicati, a tutela della sicurezza della navigazione nell'approdo di che trattasi, della salvaguardia della vita umana in mare e della tutela dell'ambiente marino, introdurre una dedicata Ordinanza per la disciplina delle attività connesse all'uso del mare;

nelle more della definizione del redigendo “nuovo regolamento dei porti e degli approdi” dell’isola di Procida, presso l’approdo della Marina di Corricella, ricadente nelle acque del Circondario Marittimo di Procida, a partire dalla data del 10.07.2025 e sino a nuova disposizione in merito, è in vigore il presente provvedimento e pertanto:

## **ORDINA**

### **Articolo 1**

#### **Norme generali**

Nelle zone di mare costituenti l’approdo di Marina di Corricella sono vietati:

- 1.1. la sosta e l’ancoraggio al di fuori delle aree a tal fine assentite in concessione;
- 1.2. la pesca, la balneazione, le attività subacquee ed ogni altra attività che possa interferire con la navigazione o pregiudicare la sicurezza dell’approdo;
- 1.3. navigazione con rotte non dirette in ingresso/uscita dall’approdo.

### **Articolo 2**

#### **Norme di sicurezza per la navigazione**

Le unità che navigano all’interno dell’approdo di Marina Corricella hanno l’obbligo di:

- 2.1 attenersi scrupolosamente alle norme dettate dalla Colreg. 72 e comunque dare precedenza alle unità in uscita, alle unità d’emergenza e alle unità con dichiarata difficoltà di manovra, che impegnano il cannato approdo;
- 2.2 procedere con rotte dirette in atterraggio/partenza verso/dai posti di ormeggio/accosto;
- 2.3 tenersi a idonea distanza di sicurezza l’una dall’altra, qualora navighino nello stesso senso;
- 2.4 mantenersi al centro dello specchio acqueo procedendo a minimo di governo e comunque, in modo da poter agire in maniera appropriata ed efficiente per evitare collisioni e per potersi fermare entro una distanza di sicurezza adatta alle circostanze ed alle condizioni del momento; in relazione alle condizioni meteo-marine presenti ed alle caratteristiche strutturali dell’unità, mantenere la minima velocità possibile al fine di garantire il governo e la manovra dell’unità e di limitare al massimo la generazione di moto ondoso. Se possibile, procedere con il solo abbrivi, negli specchi acquei prospicienti gli accosti;
- 2.5 tenere le ancore pronte a dar fondo all’occorrenza solo in caso di comprovata necessità o urgenza;
- 2.6 mantenere l’ascolto radio continuo sui canali 16 e 11 in VHF/FM, se l’unità navale è provvista di apparato radio;
- 2.7 prestare la massima attenzione alle unità navali in movimento e alle eventuali indicazioni ricevute dall’Autorità Marittima, ovvero dai concessionari di banchine, pontili e/o specchi acquei;
- 2.8 manovrare sempre con prudenza.

Le unità in entrata devono dare la precedenza alle unità in uscita, intendendosi per unità in uscita quelle che, apprestandosi a lasciare l’approdo, abbiano già mollato i cavi d’ormeggio.

### **Articolo 3**

#### **Obblighi durante la sosta presso approdo Marina Corricella**

Considerato il traffico di unità navali, estremamente sostenuto durante la stagione estiva, in analogia a quanto previsto dagli artt. 8 e 9 della propria Ordinanza nr. 26.2010, durante la sosta presso l’approdo di Marina Corricella, le unità navali ed i relativi proprietari/armatori possessori/utilizzatori devono rispettare le seguenti prescrizioni:

- 3.1 ormeggiare secondo quanto previsto dai piani di ormeggio delle relative concessioni demaniali marittime, in modo da non intralciare il transito o la manovra di altre unità navali e utilizzando idonei e sufficienti cavi e parabordi, anche di riserva, in relazione alle caratteristiche delle unità e alle condizioni meteomarine in atto e previste;
- 3.2 nel caso di ormeggio di punta, avere a prua la presa sul corpo morto e a poppa idonei e sufficienti cavi di ormeggio, anche di riserva al fine di evitare ogni tipo di scarroccio;
- 3.3 non effettuare ormeggio affiancato “c.d. ormeggio a pacchetto” ad esclusione delle unità da pesca che possono effettuarlo con non più di due unità, fatte salve diverse disposizioni impartite dall'Autorità Marittima;
- 3.4 tenere in perfetta efficienza gli impianti e le attrezzature di bordo, con particolare riferimento all'estinzione incendi e all'esaurimento acqua;
- 3.5 prima di ogni avvio del motore, effettuare l'operazione di apertura del vano motore e/o areazione delle sentine al fine di evitare l'accumulo di gas infiammabili in spazi chiusi;
- 3.6 mantenere disattivati i radar;
- 3.7 prestare attenzione alle altre unità navali in manovra, favorendo il transito e l'ormeggio anche attraverso il passaggio di cavi, il posizionamento di parabordi aggiuntivi e piccoli spostamenti;
- 3.8 non stazionare sulle passerelle, scale o scalandroni di imbarco/sbarco;
- 3.9 in caso di avverse condizioni meteomarine, provvedere a rinforzare gli ormeggi anche tramite il servizio eventualmente predisposto dal concessionario di tratti di banchina/pontili/specchi acquei, ovvero attraverso il servizio di guardiania qualora l'unità navale sia in disarmo o priva di equipaggio;
- 3.10 assicurare sempre la pronta reperibilità del comandante/conduttore e della componente minima dell'equipaggio, ovvero di chiunque sia abilitato e in grado di eseguire le manovre adiuvarne la stessa e provvedere ad ogni tipo di emergenza;
- 3.11 attenersi ai divieti/prescrizioni/obblighi previsti dalla presente ordinanza e da altri provvedimenti permanenti e/o temporanei che regolamentano e disciplinano l'uso del porto e delle attività consentite.
- 3.12 assicurare la raccolta dei rifiuti, ivi compreso il conferimento di olii, batterie e filtri esausti, secondo le modalità/procedure indicate nel vigente “Piano raccolta rifiuti”;

In caso di emergenza, l'Autorità Marittima ha, comunque, la facoltà di procedere d'ufficio, con spese in danno del proprietario/armatore, all'esecuzione di quelle manovre che si rendessero necessarie per ripristinare le condizioni di sicurezza della navigazione e portuale.

## **Articolo 4**

### **Divieti nelle acque dell'approdo di Marina Corricella**

Sono altresì vietati:

- 4.1 la sosta anche temporanea senza procedere verso alcuna banchina o pontile o campi boe in concessione per l'accosto;
- 4.2 tenere imbarcazioni, scale, pennoni, gru o altre attrezzature sporgenti dalla sagoma dell'unità;
- 4.3 dare fondo all'ancora, a meno che tale operazione sia giustificata da eccezionali, contingenti circostanze di sicurezza;
- 4.4 il sorpasso tra unità procedenti nello stesso senso di marcia;
- 4.5 l'addestramento e l'attività di sci nautico, di windsurf o di kite-surf, jetlev-flyer o assimilabili;
- 4.6 la navigazione a vela. Sono fatte salve le attività di addestramento/scuola vela espressamente autorizzate dall'Autorità Marittima;
- 4.7 le attività subacquee se non espressamente autorizzate dall'Autorità Marittima;
- 4.8 ogni altra attività che generi intralcio alla navigazione o alle operazioni portuali.

- 4.9 l'affondamento di corpi morti, la posa di gavitelli e boe, se non debitamente autorizzati dall'Ente gestore;
- 4.10 il lavaggio di reti o altri attrezzi da pesca;
- 4.11 il getto di qualsiasi materiale o sostanza che possa comportare inquinamento alle acque marine.

## **Articolo 5**

### **Specchio acqueo compreso tra spiaggetta posta a SW dell'approdo di Marina Corricella e la spiaggia della Chiaia (Divieto)**

Considerata la vigente interdizione dello specchio acqueo in corrispondenza del costone compreso tra la spiaggetta posta a SW dell'approdo di Marina Corricella e la spiaggia della Chiaia, potenzialmente interessato da fenomeni di movimenti franosi di cui all'Ordinanza nr. 16.2013, reputato lo spazio residuale non sufficiente a garantire il transito delle unità in sicurezza:

- è fatto divieto a qualsiasi unità navale di attraversare il canale di navigazione compreso tra il costone di che trattasi e la sottostante scogliera posta a difesa dell'approdo.

## **Articolo 6**

### **Segnali acustici e ottici**

Nell'ambito portuale è vietato l'uso del fischio o della sirena quando non sia necessario per segnalazioni di manovra o per la scarsa visibilità;

È fatto divieto a qualunque unità, fatta eccezione per quelle delle istituzioni pubbliche addette a compiti di polizia o di emergenza, di installare a bordo dispositivi luminosi o sonori simili a quelli in uso alle unità delle istituzioni suddette.

## **Articolo 7**

E' fatto obbligo al Comune di Procida, nel cui territorio ricadono le zone di mare di cui all'art. 1:

- a) di installare e mantenere un numero idoneo di cartelli monitori recanti la seguente dicitura in più lingue ed almeno in Italiano e Inglese:  
**"Zona di mare disciplinata con Ordinanza nr. \_\_/2025 di CP Procida".**  
(per l'apposizione del numero *v.si nr. di protocollazione*).
- b) di provvedere alla collocazione di opportune boe di interdizione afferenti al divieto di cui all'art. 5 della presente Ordinanza.

## **Articolo 8**

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante:

- affissione all'albo di questo Ufficio;
- inserimento alla pagina "ordinanze" del sito istituzionale;
- trasmissione al Comune di Procida e a tutti gli altri Enti/Amministrazioni interessate;
- notifica agli interessati, con l'obbligo di esposizione permanentemente in luogo ben visibile al pubblico e all'utenza;
- divulgazione a cura dei mezzi di informazione.

## **Articolo 9**

Ai contravventori alla presente Ordinanza si applicano, autonomamente o in eventuale concorso con altre fattispecie, salvo che il fatto non costituisca altro più grave illecito, gli articoli 1164 e 1174 del Codice della Navigazione, dall'art. 53 del DL. 171/2005 del 18 luglio 2005 e SS.MM.II. ovvero, in materia di sicurezza della navigazione, dal art.1231 del Codice della Navigazione.

Procida (NA), data del protocollo

**IL COMANDANTE**  
**T.V.(CP) Vito Andrea SICILIANO**

Documento sottoscritto con firma digitale  
ai sensi del D.Lgs 82/2005 art.21